



IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

Avv. Francesco Leone

Presidente

Avv. Vincenzo Tallarico

Relatore

Avv. Giulia Minichiello

Componente

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

in riferimento al provvedimento di deferimento ex art. 82, co. 4, Regolamento di Giustizia della FIS, n° 6025/2024, proposto da

Federazione Italiana Scherma – Ufficio della Procura Federale

CONTRO

il sig. _____, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli

* * *

Visti gli artt. 74, 77 e 78 del Regolamento di Giustizia FIS;

audite le parti in giudizio;

- tenuto conto che nel procedimento penale pendente presso il Tribunale di _____, davanti il G.U.P., a seguito della richiesta di giudizio abbreviato ex art. 438 c.p.p., è stata emessa sentenza di condanna con riqualificazione del reato contestato;
- che in detto provvedimento, emesso in data 18.02.2025, il G.U.P. ha fissato in giorni sessanta il termine per il deposito delle motivazioni;



- preso atto delle richieste avanzate nella memoria difensiva del 28.02.2025 depositata dalla difesa dell'incolpato;
- ritenuto che, alla luce del dispositivo della sentenza, appare necessario conoscere l'iter logico-giuridico che ha portato alla riqualificazione del reato contestato ed alla susseguente sentenza di condanna,

P. Q. M.

Il Tribunale, in accoglimento della richiesta della difesa dell'incolpato, avanzata in via preliminare:

- a)** dispone la sospensione del presente giudizio disciplinare ex art. 77, co. 5, lett. a) in attesa del deposito delle motivazioni della sentenza di condanna nel procedimento penale pendente presso il G.U.P. del Tribunale di ~~BOLOGNA~~, a carico dell'incolpato riservandosi, al deposito delle stesse, il prosieguo del giudizio ai sensi dell'art. 77, co. 5, lett. a) ultimo periodo nonché sulle richieste avanzate in via pregiudiziale, onera la difesa dell'incolpato alla trasmissione delle motivazioni della sentenza di condanna per come sopra individuata al Tribunale Federale ed alla Procura Federale;
- b)** invita la Procura Federale a replicare con note difensive scritte, da depositarsi 10 (dieci) giorni prima dell'udienza di rinvio, relativamente ai punti 1, 2 e 3 della Memoria ex art. 68, co. 1, Regolamento di Giustizia FIS del 28.02.205 depositata dalla difesa dell'incolpato.

Il Tribunale, fissa nuova udienza per giorno 10 (dieci) giugno 2025 ad h 16.00 concedendo termine sino a 5 giorni prima dell'udienza fissata per il deposito di memorie difensive alla luce delle difese svolte dalla Procura Federale.

Così deciso all'udienza del 4 marzo 2025.

Manda alla Segreteria per la notifica a mezzo PEC della presente ordinanza e, in ragione della peculiare natura dell'oggetto del giudizio, ordina che la pubblicazione della presente decisione sul sito istituzionale della Federazione Italiana Scherma avvenga oscurando la generalità delle parti.



Roma, 4 marzo 2025

Relatore

Avv. Vincenzo Tallarico



TALLARICO
VINCENZO
04.03.2025 18:31:24
GMT+02:00

Presidente

Avv. Francesco Leone



LEONE FRANCESCO
2025.03.04 17:51:51
C=IT
CN=LEONE FRANCESCO
2.5.4.44=LEONE
2.5.4.42=FRANCESCO
RSA2048 bits

Componente

Avv. Giulia Minichiello

